

RACCOLTA FUNGHI DI BASSO PREGIO ECONOMICO



La raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillaria mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), del coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità del titolo per la raccolta e rispettando le modalità di raccolta previsti per gli altri tipi di funghi.

DEROGA PER I PROPRIETARI DEI FONDI

Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado possono esercitare la raccolta di funghi epigei spontanei, limitatamente ai propri fondi, anche sprovvisti del predetto "titolo alla raccolta" ed in quantitativi superiori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa. Al di fuori del proprio fondo, i soggetti sopra menzionati sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia.

CONCESSIONE IN DEROGA per residenti della Provincia di Cuneo:

- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
- b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali,

Quantitativo giornaliero di raccolta funghi ammesso in deroga: 15 kg.

I soggetti interessati devono essere in possesso del **Titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, in corso di validità, formulare domanda in bollo e fare versamento** sul c/c postale n. 1033500446 o sul c/c bancario IBAN: IT 51 L 03069 46280 100000300030 intestati all'Unione Montana Valle Maira Via Torretta 9 – San Damiano Macra (CN), della somma di € 50,00 con causale "Autorizzazione in deroga alla raccolta funghi ex art. 5 L.R. 24/2007" e produrre una **marca da bollo da € 16,00** da apporre sul provvedimento autorizzativo.

PER INFORMAZIONI

UNIONE MONTANA VALLE MAIRA

Tel. 0171/900061 fax: 0171/900161

email: segreteria@unionemontanavallemaira.it

www.unionemontanavallemaira.it

STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI DRONERO

Tel. 0171/918160 - Cell. 338/7865781 - e-mail: 043365.001@carabinieri.it

=====

Per ogni informazione non contenuta all'interno del presente opuscolo si demanda alla L.R. 24/2007 e ss.mm.ii.



UNIONE MONTANA
VALLE MAIRA



NORME PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 24/2007 e ss.mm.ii.)

Sul territorio della Regione Piemonte la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.

IL TITOLO PER LA RACCOLTA

Sul territorio piemontese, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la **quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi (3 kg) complessivi**.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta con validità sull'intero **territorio regionale**.

Non ci sono limitazioni temporali.

Il titolo per la raccolta è personale e sulla ricevuta del versamento dovrà essere chiaramente riportato:

- le generalità, il luogo e la data di nascita nonché la residenza del raccoglitore.
- come causale del versamento, l'indicazione
"L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta dei funghi epigei, anno/i _____";
"L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta dei funghi valido il giorno (giorno/mese/anno)" per il titolo giornaliero;
"L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta dei funghi valido dal giorno (giorno/mese/anno) al giorno (giorno/mese/anno)" per il titolo settimanale;

Il titolo di raccolta si acquisisce previo versamento di

- € 5,00 validità giornaliera;
- € 10,00 validità settimanale;
- € 30,00 validità annuale;
- € 60,00 validità biennale;
- € 90,00 validità triennale.

Il versamento del relativo importo dovrà essere effettuato sul **c/c postale n. 1033500446** oppure sul **c/c bancario IBAN: IT 51 L 03069 46280 100000300030 intestati all'Unione Montana Valle Maira Via Torretta 9 – San Damiano Macra (CN)**.

NON E' PIU' NECESSARIA LA MARCA DA BOLLO da € 16,00

La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza

MINORI DI 14 ANNI

I minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

DIVIETI



Si rammenta che

- è vietata la raccolta di esemplari di *Amanita cesarea* allo stato di ovolo chiuso;
- la raccolta dei funghi spontanei deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti;
- i funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore ed è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica;
- è vietato usare, nella raccolta dei funghi epigei spontanei, rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale;
- sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

- nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che al proprietario, all'usufruttuario, all'avente titolo giuridico e al coltivatore del fondo, nonché ai loro parenti e affini di primo grado¹;
- nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che al proprietario, all'usufruttuario, all'avente titolo giuridico ed al coltivatore del fondo, nonché ai loro parenti e affini di primo grado;
- nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata e previo il possesso dell'autorizzazione regionale, di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- nelle aree specificatamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico o scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli EE.LL.;
- dal tramonto alla levata del sole;
- nei terreni sui quali sia vietato l'accesso, ai sensi dell'art. 841 del Codice civile (fondi chiusi).

¹ Ai sensi del Codice Civile (artt. dal 74 al 78) sono considerati parenti di primo grado genitori e figli ed affini di primo grado suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora.